

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1773-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

(V. Stampato n. 1773)

approvato dal Senato della Repubblica il 26 gennaio 1994

(V. Stampato Camera n. 3663)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 febbraio 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di
cooperazione con il Tribunale internazionale competente
per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei
territori della ex Jugoslavia

INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ...	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 544**

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Contributo) - 1. Al Tribunale internazionale ed alla "Commissione degli esperti" istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, è concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

All'articolo 3, al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «per non più di tre anni».

All'articolo 9, al comma 1, sono premesse le parole: «Nel caso previsto dall'articolo 7».

All'articolo 11, al comma 3, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis. il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

«c-ter. per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile».

Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare la cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «risoluzione» si intende la risoluzione n. 827 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993 ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.
(Definizioni)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) per «Tribunale internazionale» si intende il tribunale internazionale istituito dalla risoluzione n. 827 (1993) per giudicare i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991;

c) per «statuto» si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 827 (1993).

Articolo 2.

(Obbligo di cooperazione)

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e del presente decreto.

2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dagli articoli seguenti e a dare seguito ad esse è il Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 3.

(Trasferimento dei procedimenti penali)

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Obbligo di cooperazione)

Identico.

Articolo 2-bis.

(Contributo)

1. Al Tribunale internazionale ed alla «Commissione degli esperti» istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, è concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Articolo 3.

(Trasferimento dei procedimenti penali)

1. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Articolo 4.

(Riapertura del procedimento nazionale)

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

Articolo 5.

(Divieto di nuovo giudizio)

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso **per non più di tre anni**. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Articolo 4.

(Riapertura del procedimento nazionale)

Identico.

Articolo 5.

(Divieto di nuovo giudizio)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

(Comunicazioni e trasmissione di atti)

1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti.

2. Qualora il Tribunale internazionale ne fa domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione a norma dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.

Articolo 7.

(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale)

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

b) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 6.

(Comunicazioni e trasmissione di atti)

Identico.

Articolo 7.

(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

Articolo 8.

(Esecuzione della pena)

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 9.

(Provvedimenti relativi alla grazia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

Articolo 10.

(Cooperazione giudiziaria)

1. Il Ministro di grazia e giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 29 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 8.

(Esecuzione della pena)

Identico.

Articolo 9.

(Provvedimenti relativi alla grazia)

1. **Nel caso previsto dall'articolo 7** il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

Articolo 10.

(Cooperazione giudiziaria)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

Articolo 11.

(*Consegna di imputato*)

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale.

4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazio-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 11.

(Consegna di imputato)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

«c-bis. il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

«c-ter. per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile».

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ne della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

Articolo 12.

(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna)

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro di grazia e giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

5. Le misure cautelari sono revocate:

a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero, nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il Ministro abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 12.

(*Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna*)

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 13.

(Applicazione provvisoria di misura cautelare)

1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

3. Il Ministro di grazia e giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

Articolo 14.

(Ruolo delle organizzazioni non governative)

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello statuto.

2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 13.

(Applicazione provvisoria di misura cautelare)

Identico.

Articolo 14.

(Ruolo delle organizzazioni non governative)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

